

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
U del 08/08/2019 Prot.: 0011572 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 455
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Maurizio Conte
relativa a: "PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI DISPENSER DI
ACQUA ALLA SPINA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEL
VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al
Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Quinta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Seconda Commissione.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
il Dirigente
dott.ssa *Maria Teresa Manoni*

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 455

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Conte

**PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI DISPENSER DI ACQUA ALLA
SPINA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2019.

PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI DISPENSER DI ACQUA ALLA SPINA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEL VENETO

Relazione:

L'idratazione è essenziale per il funzionamento ed il benessere del nostro corpo, particolarmente in ambito sanitario dove una guarigione ed una convalescenza rapida sono fondamentali per i pazienti. La quantità di acqua raccomandata che una persona deve bere è circa due litri al giorno.

L'Italia inoltre risulta il paese Europeo con il maggior consumo pro-capite di acque minerali e seconda a livello mondiale dopo il Messico.

Le conseguenze che questo comporta sull'ambiente sono a conoscenza di tutti, sia per i miliardi di bottiglie di plastica usa e getta, sia per i costi di acquisto, trasporto e stoccaggio delle bottiglie e delle relative "casse" in magazzino. Questi processi assorbono risorse preziose, costano tempo e denaro, e impegnano anche un notevole spazio per lo stoccaggio. Inoltre, bottiglie e "casse" devono essere consegnate tramite camion o furgoni e generano inquinamento atmosferico e rifiuti plastici, con un impatto sull'ambiente molto elevato.

Questa proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di appositi dispenser d'acqua, già presenti sul mercato, nelle strutture ospedaliere della Regione del Veneto. I degenti, i visitatori e il personale ospedaliero potranno bere acqua naturale a temperatura ambiente o acqua naturale e frizzante refrigerata filtrata direttamente dal rubinetto, sicura e igienizzata.

Grazie ai dispenser d'acqua collegati alla rete idrica sarà possibile eliminare completamente i rifiuti plastici, i costi associati all'acquisto delle bottigliette d'acqua, al trasporto e allo stoccaggio delle stesse.

Per inciso, un litro di acqua da un dispenser non costa che pochi centesimi (in base all'azienda che gestisce il servizio di acquedotto e all'attrezzatura). In genere, l'investimento viene ammortizzato entro il primo anno.

Inoltre l'acqua del rubinetto è più controllata e garantita dell'acqua minerale che ha per legge parametri di inquinanti più permissivi.

PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI DISPENSER DI ACQUA ALLA SPINA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, promuove l'utilizzo di acqua, fondamentale per il benessere del nostro corpo, in particolare in ambito sanitario, mediante l'installazione di dispenser di acqua alla spina presso le strutture ospedaliere presenti nel territorio.

2. Ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso.

Art. 2 - Dispenser di acqua alla spina.

1. Per dispenser di acqua alla spina si intendono distributori di acqua sana e igienizzata a temperatura ambiente o refrigerata, filtrata direttamente dal rubinetto.

Art. 3 - Fornitura del servizio.

1. Le strutture ospedaliere interessate devono stipulare apposita convenzione con un soggetto privato, fornitore di dispenser di acqua alla spina, previa gara pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Dispenser di acqua alla spina.	3
Art. 3 - Fornitura del servizio.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3